

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) PER ALER BG-LC-SO.

CIG _____

TRA

Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, Via Mazzini n. 32/a, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale Cav. Dott. Corrado Pietro Attilio Della Torre (Committente)

E

**Sig./ra, codice fiscale, nato/a a
(...) il .././../, residente in (...) via, con domicilio c/o
lo studio con sede in (...) via p.iva
..... (Appaltatore / Professionista)**

PREMESSO CHE

- con Determinazione del Direttore Generale n. _____ in data ____/____/2024, ALER Bergamo Lecco Sondrio ha avviato la procedura di selezione, a mezzo di avviso pubblico pubblicato in data _____ sul sito istituzionale di ALER e sulla piattaforma telematica Sintel (procedura individuata con ID _____), di n. 1 esperto per il conferimento di "incarico di Responsabile Per Servizio Di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) per ALER BG-LC-SO";
- a seguito dell'esperimento del suddetto procedimento di selezione il Professionista è risultato aggiudicatario del presente incarico;
- con Determinazione DG n. in data è stato affidato l'incarico al Professionista quale esperto per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso di selezione;

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista viene designato nel ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

Il Professionista incaricato sarà tenuto allo svolgimento dell'attività professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D.lgs. 81/2008, ponendo in essere ogni e qualsiasi attività necessaria, rientrante nelle sue competenze, atta ad assicurare e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.

In dettaglio sono oggetto dell'incarico affidato al consulente professionista le seguenti attività:

- a) assunzione dell'incarico di R.S.P.P. e svolgimento dei compiti indicati dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008 ed assunzione delle conseguenti responsabilità;
- b) partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.lgs.81/2008 per l'intera durata della convenzione;
- c) ricognizione dei luoghi di lavoro, stesura e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR - come da artt. 17 e 28 del D.lgs.81/2008, inclusi gli adempimenti riguardanti l'art.28 co.1-bis del medesimo D.lgs. 81/2008;
- d) supporto nella redazione ed aggiornamento dei Piani di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.) delle sedi aziendali, come da D.M. 10.03.1998 e s.m.i.;
- e) assistenza durante le fasi di adeguamento e per gli adempimenti organizzativi finalizzati alla nomina di tutte le figure sensibili costituenti il S.P.P. e successivo coordinamento del Servizio;
- f) aggiornamenti normativi con studio applicativo alle esigenze dell'azienda e consulenza per la predisposizione della formazione specifica per i dipendenti come da art. 37 D.lgs.81/08;
- g) supporto e consulenza nella elaborazione e revisione delle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- h) informazione ai dipendenti, art. 36 D.lgs.81/08;
- i) sopralluoghi annui con stesura verbale del S.P.P.;
- j) supporto al Datore di Lavoro e agli uffici preposti per la formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 37 D.lgs. 81/2008) anche per quanto stabilito dalle procedure aziendali in merito;
- k) predisposizione e monitoraggio di ogni adempimento e scadenza, inclusa la formazione, inerenti alla gestione della sicurezza in azienda ed alle attività ad essa correlate, mediante elaborazione di check-list delle scadenze e dello stato di attuazione degli adempimenti previsti;

- l) supporto e consulenza agli uffici aziendali per gli adempimenti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 in relazione al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (M.O.G.C.);
- m) ogni altra attività necessaria allo svolgimento dell'incarico.

ART. 3 – MODALITA'DI ESECUZIONE, OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI ALL'INCARICO

Il Professionista eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente contratto.

Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Professionista comunica i seguenti recapiti per il reperimento:
_____ (n. di telefono, pec, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.).

Per l'espletamento del servizio, il Professionista dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

ART. 4 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Il Professionista si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 39 del 18 dicembre 2023 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza il Professionista si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

Il Professionista con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il Professionista incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato al Professionista.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate o identificabili per le quali il Professionista sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Il Professionista incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

ART. 5 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE

L'attività svolta dal Professionista nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte della Direzione aziendale, del RUP e degli Uffici preposti, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati non siano soddisfacenti, ALER può chiedere al Professionista e di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di **60 mesi (5 anni)** dalla data di sottoscrizione dello stesso (o dall'eventuale richiesta di anticipazione dell'incarico avvenuta in data _____) , con possibilità da parte dell'Azienda di proroga, alle medesime condizioni, per **ulteriori 6 mesi** per esigenze non programmate e/o per la conclusione delle procedure cui è applicata la collaborazione.

Si precisa che allo scadere del contratto tutte attività in essere dovranno essere portate a termine dal professionista senza ulteriori oneri a carico dell'Azienda.

ART. 7 – CORRISPETTIVO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del contratto è determinato in **€ 15.000,00 (euro quindicimila/00) annui**, al netto di IVA, contributi previdenziali e oneri accessori previsti per legge.

La partecipazione alle sessioni di lavoro in presenza presso gli Uffici dell'Azienda è inclusa nel corrispettivo della collaborazione e non sono previste spese di trasferta.

Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda sarà concordata tra le parti e riconosciuta al professionista secondo la normativa vigente.

Non sono previste modifiche dell'importo contrattuale né indennità al termine dell'incarico.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale, dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità contributiva, nonché previa verifica della prestazione resa; il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte del professionista. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Professionista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

Il Professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dal Professionista, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

- IBAN:, presso la Banca
- Delegato/a: sig./sig.ra, codice fiscale, nato/a a (....) il .././../, residente in (....) via/piazza,

Il Professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) la mancanza o il venir meno di anche solo uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 6 dell'Avviso di selezione;
- b) il sorgere di cause di incompatibilità di cui all'art. 6 punto 3 dell'Avviso di selezione;
- c) il sorgere di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con Aler Bergamo-Lecco-Sondrio di cui all'art. 6 punto 4 dell'Avviso di selezione;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
- e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- f) nei casi di violazione delle norme del presente contratto che prescrivano la risoluzione dello stesso.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non

inferiore a quindici giorni, entro i quali Il Professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che Il Professionista abbia risposto, Aler ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto di Aler al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora Aler ne faccia richiesta, Il Professionista dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo incaricato.

Nel caso di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

ART. 9 – RECESSO

ALER si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto corrispondendo al Professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. La volontà di recessione deve essere trasmessa al Professionista, con un preavviso di 90 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o pec. Il Professionista può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 60 giorni da trasmettersi al Committente a mezzo di raccomandata a.r. o pec.

ART. 10 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA (OBBLIGHI)

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto, Il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui Il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 11 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa professionale RC in corso di validità n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

Il Professionista dovrà presentare al Dirigente Area Amministrativa di Aler e/o al RUP la polizza assicurativa ed i successivi rinnovi.

Il Professionista sarà comunque tenuto a risarcire i danni non coperti e/o eccedenti il massimale assicurato.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, benché non allegate, le prescrizioni contenute nell'Avviso di selezione.

ART. 13 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali; a carico del Professionista restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, _____

(Professionista)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.lgs. n. 82/2005)

**ALER Bergamo-Lecco-Sondrio
IL DIRETTORE GENERALE**

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.lgs. n. 82/2005)